



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3799 DEL 04/06/2015

OGGETTO: Art. 12 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. Art. 9 della l.r. 12/2010. Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata. Variante parziale al vigente PRG (l.r. n. 11/2005) – Parte Operativa del Comune di Massa Martana, Variante VIII.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.

Visto il Regolamento interno di questa Giunta.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la DGR n. 423 del 13/05/2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di VAS".

Vista la nota n. 73302 del 20/05/2015 del Comune di Massa Martana, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di

assoggettabilità a VAS semplificata, sulla Variante al P.R.G. – Parte Operativa, del Comune di Massa Martana, Variante VIII.

Vista la DGR n. 28 del 20/04/2015 “l.r. n. 11/2005 e l.r. n. 12/2010 – Variante parziale al PRG Parte Operativa, avvio della Verifica di assoggettabilità a VAS.” con cui il Comune di Massa Martana ha individuato il Servizio regionale Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale quale Autorità Competente.

Visto che ai sensi dell’art. 239, comma 3, della l.r.1/2015, è consentito l’espletamento della Verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, al fine di verificare la significatività degli effetti ambientali, nel caso di Varianti al PRG di portata minore come specificato al comma 4, dell’art. 32 della l.r. 1/2015.

Visto il Rapporto Ambientale Preliminare, dal quale non risultano criticità sotto il profilo ambientale relativamente alla Variante al P.R.G. – Parte Operativa, del Comune di Massa Martana per la modificazione di alcune tavole del PRG.

Evidenziato che:

- la variante scaturisce dalla necessità di modificare alcune tavole del PRG parte operativa e nello specifico:

- Tav. n. 3 – Castelrinaldi;
- Tav. n. 4 – Massa Martana;
- Tav. n. 5 – Piemonte;
- Tav. n. 7 – Raggio Ceceraio;
- Tav. n. 9 – Villa San Faustino – Montignano;
- Tav. n. 10 – Colpetrazzo;
- Tav. n. 12 – Massa Stazione;
- Tav. n. 14 – Aree sensibili;

- tali modifiche si sono rese necessarie in accoglimento di richieste avanzate da alcuni cittadini. In generale la variante riguarda alcune modifiche delle perimetrazioni di zona, così riassumibili:

a) trasformazione della destinazione urbanistica di aree residenziali (zone B di completamento e C di espansione) in zone inedificabili (V3 di verde privato e V1 di verde pubblico);

b) nuova conformazione planimetrica di zone di completamento B1 e B2 e del verde privato V3;

c) variazione da zona A (Centri storici) in zone B1 e V3;

d) modifica ed ampliamento di un area di verde pubblico V1 in zona B0;

- tali modifiche in sostanza riguardano rinunce delle aree edificabili e riguardano alcune trasformazioni della destinazione urbanistica da zona residenziale di completamento a verde privato che nel complesso non determinano aumento della capacità edificatoria complessiva;

- la variante si configura pertanto come parziale e non incrementativa, inoltre non interessa opere da sottoporre a VIA, non interessa ambiti ZPS o Sic della Rete Natura 2000 e non interferisce con elementi paesaggistici e storici architettonici;

- dal bilancio urbanistico si evince che non si determina aumento del carico antropico, in quanto la modifica delle aree edificabili di tipo residenziale non ha comportato aumento delle superfici complessive e delle volumetrie complessive calcolate all’interno di ciascuna macroarea (solo la riduzione).

Considerato che trattandosi di trasformazione di piccole aree a livello locale con la riduzione di aree edificabili, il dimensionamento di parti del centro storico e una diversa distribuzione delle aree di espansione residenziale all’interno delle stesse particelle già previste nel PRG vigente senza aumento di superficie e senza aumento della capacità edificatoria, la variante in oggetto non comporta impatti significativi tali da richiedere di essere sottoposta a VAS.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1) Di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 9 della

l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al P.R.G., Parte Operativa del Comune di Massa Martana, Variante VIII.

- 2) Di trasmettere il presente atto al Comune di Massa Martana.
- 3) Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 04/06/2015

L'Istruttore
- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 04/06/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 04/06/2015

Il Dirigente
Francesco Cicchella

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2